



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 50 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno

decisione del 15 febbraio 2022, deposito del 2 marzo 2022

comunicato stampa del 2 marzo 2022

Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

atto di promovimento: ordinanza del 15 dicembre del 2021 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

parole chiave:

REFERENDUM ABROGATIVO – ABROGAZIONE PARZIALE – OMICIDIO DEL
CONSENZIENTE – LEGGE COSTITUZIONALMENTE NECESSARIA

disposizioni oggetto del quesito:

- art. 579 del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- art. 75 [della Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte è stata chiamata a giudicare dell'ammissibilità del referendum abrogativo con il quale si chiedeva l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) limitatamente alle seguenti parti:

- a) comma primo, limitatamente alle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»;
- b) comma secondo: integralmente;
- c) comma terzo, limitatamente alle parole «Si applicano».

La Corte, preliminarmente, ricorda, per un verso, che la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e che pertanto l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto dalla finalità incorporata dal quesito; per l'altro, che in sede di ammissibilità non vengono in discussione eventuali profili di illegittimità costituzionale sia della legge sottoposta a referendum sia della normativa di risulta.

Sempre in via preliminare il giudice dell'ammissibilità ripercorre i contenuti normativi dell'art. 579 c.p., ricordando come il legislatore del codice penale del 1930 con essa, unitamente alla finitima fattispecie di cui all'art. 580 c.p., abbia voluto tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare volesse rinunciarvi. Ricorda, poi, che tale figura di reato è fattispecie autonoma, punita con una pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio, in ragione del ritenuto minore disvalore del fatto.

Su tali presupposti viene individuata la portata del quesito, il quale – ricorrendo alla tecnica del ritaglio – avrebbe avuto quale **risultato, in caso di esito positivo del voto referendario, quello di rendere**

lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso fosse risultato invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione. Di conseguenza, dal testo risultante dall'abrogazione in parola **si sarebbe escluso, «implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu» la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi (diverse da quelle del consenso invalido)** e si sarebbe, così, sancita **«la piena disponibilità della vita da parte di chiunque [fosse] in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo»**. In altri termini, in caso di vittoria del sì, **la liceizzazione dell'omicidio del consenziente non avrebbe in alcun modo potuto essere circoscritta alla causazione della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili** che avesse prestato il proprio consenso. La Corte, infatti, non condivide la tesi dei promotori del referendum e di altri intervenienti in giudizio, secondo la quale la disciplina di risulta avrebbe potuto essere interpretata nel senso di ritenere applicabili le condizioni e le garanzie fissate dalla stessa Corte con la sentenza n. 242 del 2019 e dalla legge n. 219 del 2017.

Neppure potrebbe ritenersi significativo che l'iniziativa referendaria avesse l'intento di suscitare un intervento del legislatore, per l'irrilevanza nel giudizio di ammissibilità dei propositi e degli intenti dei promotori riguardo alla futura disciplina normativa.

Ciò che conta, ricorda la Corte, è la sola valutazione sulla domanda abrogativa al fine di esaminare se essa abbia un contenuto non consentito; ipotesi, quest'ultima, verificatasi riguardo al quesito sottoposto all'esame della Corte.

Rievocata l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'emersione della categoria delle leggi a contenuto costituzionalmente necessario, i giudici di Palazzo della Consulta pongono in evidenza la **posizione apicale** che assume il **diritto alla vita nell'ambito dei diritti fondamentali** della persona. Il cardinale rilievo del valore della vita, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, **neppure** determina, altresì, che **la libertà di autodeterminazione possa prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del bene della vita**, risultando al contrario sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.

Ne consegue – continua la Corte – che «discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono [...] essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale». Ciò, precisa il giudice costituzionale, non fa dell'art. 579 c.p. una norma costituzionalmente vincolata, poiché **«discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano»**.

Non è poi sufficiente, come invece sostenuto dai promotori, che, a seguito dell'abrogazione referendaria, **avrebbero continuato ad essere tutelate le situazioni di vulnerabilità dell'attuale terzo comma dell'art. 579 c.p.**, non solo perché le ipotesi da questo contemplate attengono a casi conclamati in cui il consenso possa ritenersi viziato, ma anche perché **le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nelle sole fattispecie che sarebbero residue** dall'operazione referendaria e corrispondenti alle richiamate previsioni.

L'approvazione della proposta referendaria, rendendo **«indiscriminatamente lecito l'omicidio di chi vi abbia validamente consentito senza incorrere nei vizi indicati, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata»** avrebbe, quindi, comportato il venir meno di ogni tutela.

In definitiva, **all'art. 579 c.p. deve riconoscersi la natura di disciplina costituzionalmente necessaria** e, per tale motivo, conclude la Corte, deve ritenersi tale normativa **sottratta all'abrogazione referendaria**, rendendo ciò **inammissibile il quesito**.

Leonardo Pace